



aspetti della questione e le opinioni emerse in sede di discussione per la determinazione del più opportuno prezzo da indicare nell'atto di trasferimento dell'immobile, delibera a maggioranza che il prezzo medesimo sia determinato in L. 108.139.922, con la conseguente compensazione del credito I.N.A. verso l'I.N.I. di pari importo e che gli effetti economici della compravendita siano registrati nei bilanci al 31 dicembre 1955. Da quindi mandato ai Membri del Consiglio I.N.A., che fanno parte del Consiglio I.N.I., di esprimere in questa ultima sede la manifestazione della volontà dell'Azienda Unica nel senso suddetto.

II. Provvedimenti per l'organizzazione periferica

1. Agenzia generale per le Forze Armate e di polizia: condizioni per l'esercizio 1956.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto:

Nella memoria sottoposta all'approva-